



# Comune di Laigueglia

*Provincia di Savona*

Codice ente 9033	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 28 in data: 30.09.2014	

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** addi **trenta** del mese di **settembre** alle ore **17,00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
All'appello risultano:

1 - Franco MAGLIONE	Presente	
2 - Barbara GASTALDI	Presente	
3 - Fabio MACHEDA	Presente	
4 - Roberto SASSO DEL VERME	Presente	
5 - Lino BERSANI	Presente	
6 - Bettino CAPPELLIN	Presente	
7 - Sergio ZAMPIERI	Presente	

Totale presenti 7

Totale assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Anna NERELLI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale **Avv Fabio MACHEDA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 3 dell'ordine del giorno.

Si da atto della presenza in aula dell'assessore esterno – **Vicesindaco dott. Silvano MONTALDO**.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014

**PARERI PREVENTIVI**

---

---

**PARERE TECNICO**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì, 12/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA



---

---

---

**PARERE CONTABILE**

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, così come modificato dalla Legge n.213/2012, sulla proposta indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



Addì, 12/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to RAG. SIMONETTA MISSAGLIA

---

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014

## **PRESIDENTE**

Relaziona il vice Sindaco Montaldo.

## **VICE SINDACO MONTALTO**

Allora vengono approvate quindi le aliquote 2014, aliquota ridotta per le unità immobili locate con contratto di locazione stipulato in base alla legge, aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito con contratto di comodato regolarmente registrato comunque con data certa a parenti in linea retta. Unità immobiliari a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale, aliquota ridotta per unità immobiliare ove viene svolta l'attività imprenditoriale, artigianale, aliquota base 10,6, detrazioni 200 Euro.

*A questo punto il Presidente, prende atto dell'assenza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, ed invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni in merito.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

**VISTO** l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**VISTO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

**VISTO** il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria" approvato con atto Consiglio Comunale n. 27 del 30/09/2014 con particolare riferimento alle norme integrative e complementari dell'impianto tariffario del tributo.

**VISTO** l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53*

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**VISTO** l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 che ha prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

**RILEVATO** che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. n. 147/2013) ha modificato i criteri di applicazione dell'imposta disponendo, in particolare:

- 1) ai sensi dell'art. 1 comma 707 lettere a e b), l'esclusione da imposta per l'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201);
- 2) ai sensi dell'art. 1 comma 707 lettera b), l'esclusione da imposta per le fattispecie assimilate ex lege ad abitazione principale ovvero: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 3) la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 comma 707 lettera c);
- 4) la modifica della detrazione per l'abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l'importo fino a concorrenza dell'imposta (art. 1 comma 707 lettera d);
- 5) l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 708).

**RILEVATO** che l'art. 13 commi 6, 7, 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispongono che i

comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

<b>ALIQUTA DI BASE</b>	0,76 per cento	aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
<b>ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	0,4 per cento	aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;

**RILEVATO CHE** a norma dell'art. 3 comma 7 del Regolamento Comunale si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**DATO ATTO** che a norma dell'art. 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014 n. 13 limitatamente agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile. Sono, altresì esenti, dal 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati nonché, ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.L. 66/2014, i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

**RILEVATO** che ai sensi dell'esenzione di cui all'art. 7 lettera h) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, il Comune di Laigneglia è incluso nell'elenco allegato A di cui alla Circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle Finanze.

**TENUTO CONTO** che l'art. 22 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Tale decreto non risulta, a tutt'oggi, ancora emanato.

**RICHIAMATA** la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" che all'articolo 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di I.M.U. inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e che pertanto per il versamento dell'I.M.U. non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota standard di cui all'art. 10 comma 6 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per i medesimi immobili (articolo 1 comma 380 lettere f e g);

**RILEVATO CHE** la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha chiarito che: *"Il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie"* nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.

**RICORDATO** che questo Comune, per l'anno d'imposta 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 08.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base dell'imposta municipale propria:

#### Aliquote e detrazioni IMU anno 2013

Fattispecie	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	0,20
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20
Aliquota ridotta per le unità immobiliari locatate, con contratto di locazione stipulato in base alla legge 09.12.1998, n. 431, regolarmente registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale ed in cui abbia stabilito la residenza anagrafica	0,46
Aliquota ridotta per unità immobiliare concessa in uso gratuito con contratto di comodato regolarmente registrato, a parenti in linea retta fino al primo grado che la utilizzino come abitazione principale e nella quale acquisiscano la residenza anagrafica	0,46
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,76

Fattispecie	aliquota
Aliquota ridotta per le unità immobiliari ove viene svolta un'attività imprenditoriale o artigianale (commercio, artigianato, pubblici servizi ecc....)	0,46
Aliquota base	1,03
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**DATO ATTO** che in relazione alla necessità di mantenere l'equilibrio delle entrate e uscite del redigendo bilancio di previsione per l'anno 2014, anche sulla base delle susesposte modifiche normative alle fattispecie imponibili, si ritiene opportuno apportare alle aliquote dell'anno 2013 le seguenti variazioni ai fine di conseguire un gettito IMU pari a €. 4.360.000,00:

**VISTI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n.7;  
 Votanti n. 7;  
 Favorevoli: n.7;  
 Contrari: n.//;  
 Astenuti:n.//

### DELIBERA

- 1) Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le **aliquote** dell'Imposta Municipale Propria per l'anno **2014 e le relative detrazioni**, così di seguito:

#### Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota %
Abitazione principale ed unità assimilate (cat. A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	0,20
Aliquota ridotta per le unità immobiliari locate, con contratto di locazione stipulato in base alla legge 09.12.1998, n. 431, regolarmente registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale ed in cui abbia stabilito la residenza anagrafica	0,46
Aliquota ridotta per unità immobiliare concessa in uso gratuito con contratto di comodato regolarmente registrato, o comunque con data certa, a parenti in linea retta fino al primo grado che la utilizzino come abitazione principale e nella quale acquisiscano la residenza anagrafica	0,46
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,76

Aliquota ridotta per le unità immobiliari ove viene svolta un'attività imprenditoriale o artigianale (commercio, artigianato, pubblici servizi, pubblici esercizi ecc....) ad eccezione dei fabbricati a disposizione ove non viene svolta nessuna attività	0,46
Aliquota base	1,06
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 2) Di dare atto che per gli immobili produttivi categoria D l'imposta calcolata ad aliquota standard 0,76% è versata a favore dello Stato;
- 3) Di dare atto che dal 2014 l'IMU non è dovuta per:
  - unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.
  - immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 3 comma 9 e 10 del Regolamento comunale. Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
  - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557
  - unità immobiliari di cui all'art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 assimilati ex lege ad abitazione principale.
- 4) Di riservarsi la modifica delle aliquote IMU in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- 6) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
- 7) Di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti

Quindi con successiva votazione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Rilevata l'urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in materia:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva e separata votazione espressa nei modi e termini di legge:

Presenti: n. 7;

Votanti: n.7;

Favorevoli: n.7;

Contrari:n.//;



Astenuti:n//

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
F.to Avv Fabio MACHEDA

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Anna NERELLI

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Ai sensi art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno ~~8 - OTT 2014~~ giorno . . . **22 OTT 2014**

Addi, . . . **8 - OTT 2014**

**IL MESSO COMUNALE**  
F.to Antonino PARISI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Ai sensi art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in data .....

Addi, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Anna NERELLI

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addi:

**8 - OTT 2014**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Anna NERELLI

